

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

PROVVEDIMENTO N. 2523 DEL 21 GIUGNO 2007

Autorizzazione a Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, la partecipazione dell'1% che, unitamente alla partecipazione già detenuta, comporta il controllo di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza del 3 maggio 2007, integrata da ultimo in data 13 giugno 2007, con la quale Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, della partecipazione dell'1% che comporta il controllo di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano;

CONSIDERATO che tale partecipazione, unitamente a quella già detenuta, comporta l'assunzione da parte di Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, del 51% del capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e le successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 21 giugno 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, la partecipazione dell'1% che, unitamente alla partecipazione già detenuta, comporta il controllo di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)